

Spedizionieri Requisiti

Per lo svolgimento dell'attività di spedizioniere è richiesta la presenza di requisiti morali, professionali e finanziari.

I requisiti morali e professionali devono essere posseduti dal titolare quando l'attività di spedizioniere viene esercitata da impresa individuale; se l'attività viene svolta da società o da altri soggetti collettivi i requisiti morali e professionali devono essere posseduti dai legali rappresentanti, fermo restando che i requisiti morali devono essere posseduti, oltre che dal legale rappresentante anche dai consiglieri delegati, alle persone cui è conferita la firma sociale, da tutti i soggetti individuati dalla normativa antimafia, e per le società cooperative e i loro consorzi anche dal direttore.

I requisiti morali e professionali devono essere posseduti anche da eventuali preposti di impresa individuale, di società e di altro soggetto collettivo e da tutti coloro che svolgono a qualsiasi altro titolo l'attività per conto dell'impresa, compresi procuratori e dipendenti, anche presso le unità locali.

Si ricorda che per i cittadini extracomunitari è necessaria l'esibizione del permesso di soggiorno, o di altro idoneo titolo di soggiorno valido per l'esercizio dell'attività di lavoro autonomo.

Requisiti morali

Non possono esercitare l'attività di spedizioniere coloro che hanno subito condanne per delitti contro l'Amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, il patrimonio, nonché condanne per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni o, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

Nei confronti di tutti i soggetti indicati dalla normativa antimafia, compresi gli eventuali preposti, non devono sussistere cause di decadenza, di sospensione o di divieto d cui all'art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 e successive modificazioni.

NOTA BENE

Nelle società di capitali con numero di soci pari o inferiore a quattro la dichiarazione antimafia è dovuta anche dal socio di maggioranza.

Se però la società di capitali è costituita da due soci partecipanti al 50% ciascuno, la dichiarazione antimafia è dovuta da entrambi i soci.

Se invece la società di capitali è costituita da tre soci bisogna distinguere:

- se nessuno dei tre soci ha il 50% la dichiarazione antimafia non è dovuta da nessuno;
- se uno dei tre soci ha il 50% la dichiarazione antimafia è dovuta da questo.

Avvertenze sui requisiti di onorabilità

La sentenza emessa a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti (artt. 444 e 445 c.p.p.), c.d. patteggiamento, è equiparabile, per gli effetti compatibili con la sua speciale natura, alla sentenza di condanna. Tuttavia se per la sentenza in questione, divenuta irrevocabile, è già trascorso il termine previsto dal secondo comma dell'art. 445 c.p.p. per l'estinzione del reato ("il reato è estinto se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole") la sentenza di condanna definita ai sensi dell'art. 444 c.p.p. perde la propria valenza negativa e si estingue ogni effetto penale.

In caso di condanna disposta con decreto penale (art. 460 c.p.p.) divenuto irrevocabile, "il reato è estinto se il condannato ha pagato la pena pecuniaria e, nel termine di cinque anni, quando il decreto concerne un delitto,



ovvero di due anni, quando il decreto concerne una contravvenzione, non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale e la condanna non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena".

Gli effetti interdittivi delle condanne ai reati ostativi rimangono anche se è stato concesso il beneficio della non menzione poichè le conseguenze ostative cessano solo con l'adozione del provvedimento formale di riabilitazione.

Si ricorda infine che le sentenze di condanna definitive alle quali sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena (art. 163 c.p.) non costituiscono ostacolo all'esercizio dell'attività (sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione) e non necessitano, pertanto, della riabilitazione al fine di rimuovere l'effetto penale del divieto di svolgimento dell'attività in questione.

Requisiti professionali

È necessario essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti professionali:

- aver conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado in materie commerciali;
- aver conseguito un diploma universitario o di laurea in materie giuridico-economiche;
- aver svolto un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività di almeno due anni anche non continuativi nel corso dei cinque anni antecedenti alla data di presentazione della dichiarazione, all'interno di imprese del settore, comprovato da idonea documentazione. L'esperienza lavorativa maturata sarà utilmente valutabile anche se acquisita nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo parziale (part-time) con l'avvertenza che il periodo lavorativo (due anni negli ultimi cinque) deve essere valutato secondo criteri di proporzionalità in ossequio alla normativa comunitaria. La valutazione circa la maturazione del requisito dell'esperienza professionale è rimessa, in capo ai competenti uffici camerali i quali, in base a comprovata documentazione, già in possesso o richiesta agli interessati, potranno accertare i requisiti dichiarati ai fini della concreta dimostrazione. A tale scopo si invitano gli utenti ad effettuare una verifica preventiva con gli uffici camerali della documentazione in loro possesso prima di presentare la scia.
- per coloro che abbiano conseguito il titolo di studio o l'esperienza professionale in un paese dell'Unione europea diverso dall'Italia o in paese terzo possedere titolo professionale riconosciuto, ai sensi del titolo III del Decreto Legislativo n. 206 del 2007, con provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico. Per il riconoscimento di titolo di studio conseguito all'estero o di altro titolo/esperienza professionale svolta all'estero ai fini dell'accesso all'attività di mediatore è possibile scaricare l'informativa e la modulistica dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico:
 - » https://www.mise.gov.it/index.php/it/mercato-e-consumatori/titoli-professionali-esterii (link esterno).

Requisiti finanziari

L'impresa deve essere in possesso dei requisiti di adeguata capacità finanziaria, comprovati dal limite di 100.000 euro.

Nel caso di una Società per azioni, Società a responsabilità limitata, Società in accomandita semplice, Società in nome collettivo, occorre accertare, attraverso l'esame dell'atto costitutivo e delle eventuali modificazioni, l'ammontare del capitale sociale sottoscritto e versato, e, qualora sia inferiore ai 100.000 euro, richiedere prestazioni integrative fino alla concorrenza del limite di cui sopra, che possono consistere in fideiussioni rilasciate da compagnie di assicurazione o da aziende di credito.

Per le imprese individuali e le società cooperative l'adeguata capacità finanziaria è comprovata o dal possesso di immobili o da un deposito vincolato in denaro o titoli, nonché mediante le suddette garanzie fideiussorie e in ogni caso, per importo globale non inferiore alla cifra sopraindicata.



Per quanto riguarda il possesso di immobili, dovrà essere prodotta dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà circa la proprietà dei beni immobili liberi da ipoteche, completi dei dati identificativi fiscali completi; per il deposito vincolato dovrà essere prodotto il relativo documento attestante lo stesso.

Laddove la capacità finanziaria sia comprovata da fideiussione bancaria o assicurativa, il relativo documento dovrà essere allegato alla pratica telematica di invio della SCIA.

Le eventuali modifiche dovranno essere prodotte con ordinaria pratica telematica Comunicazione Unica allegando il nuovo titolo.

Cauzione

L'impresa, a garanzia delle obbligazioni nascenti dall'esercizio dell'attività, è tenuta a costituire una cauzione pari ad euro 258,23 che potrà essere prestata tramite fideiussione bancaria o polizza assicurativa, oppure tramite versamento presso la direzione territoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il documento attestante il deposito cauzionale prestato attraverso fideiussione o deposito infruttifero dovrà essere allegato alla pratica telematica di invio della SCIA.

Eventuali sostituzioni del deposito cauzionale dovranno essere trasmesse con ordinaria pratica telematica Comunicazione Unica allegando il nuovo titolo.